Costruzioni made in Italy ecco il patto per l’export

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 24, 2020
rassegna_24_06_2020 2

Burocrazia zero? Un obiettivo impossibile se non si semplifica il sistema delle leggi

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 24, 2020
rassegna_24_06_2020 1

Cassa Covid più lunga ma non a tutti

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 24, 2020
rassegna_24_06_2020 29

DL n. 52/2020 e messaggio Inps n. 2489/2020 – prime indicazioni operative

scritto da Francesco Cotini | Giugno 24, 2020

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in materia di integrazioni salariali sono intervenuti il **DL n. 18/20**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 27/20**, il **DL n. 34/20**, il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso ed il **DL n. 52/20**, trasmesso alla Camera dei Deputati ed assegnato alla Commissione Lavoro.

In relazione alle disposizioni contenute nel DL n. 52/20, l'Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi con il **messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020**, in allegato, recante "Prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di cig in deroga, anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali".

L'Inps comunica che dal 18 giugno vengono rilasciate le funzionalità relative alla:

- nuova domanda Inps per richiedere la cig in deroga
- domanda di anticipazione da parte dell'Inps delle integrazioni salariali richieste con pagamento diretto
- nuova versione della procedura relativa all'istruttoria per domande CIGO.

Ricordiamo che il decreto-legge n. 34/2020 ha esteso per ulteriori 5 settimane il periodo di integrazione salariale richiedibile dai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o

riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 52/2020, è possibile richiedere **ulteriori 4 settimane** di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 con riferimento ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 14 settimane (9+5) di integrazione salariale per Covid-19 (cigo, assegno ordinario e cig in deroga).

II messaggio Inps n. 2489/2020 segnala che per consentire la richiesta del periodo di 5 settimane di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario, per il periodo 23.2.2020 – 31.08.2020, è stato previsto un iter semplificato. Il datore di lavoro che non ha fruito completamente delle 9 settimane può chiedere di completare la fruizione delle settimane residue **con la stessa domanda** con la quale richiede la concessione delle ulteriori 5 settimane, fino ad un massimo di 14 complessive (9+5).

La richiesta di completamento della fruizione delle settimane di integrazione salariale deve essere accompagnata da un file excel redatto secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con il **messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020**.

Il messaggio inoltre evidenzia che con distinta e successiva domanda i datori di lavoro – che hanno interamente fruito di cigo Covid o assegno ordinario Covid per 14 settimane – possono richiedere le ulteriori 4 settimane previste dall’articolo 1, co 1, del DL n. 52/2020, anche per periodi

antecedenti al 1° settembre 2020.

Inoltre, in caso di erogazione dell'assegno ordinario Covid19, ai lavoratori beneficiari è riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Per quanto riguarda i **termini di presentazione delle domande**, l'art. 1, co.2 del DL n. 52/20 prevede che le richieste vadano presentate entro **la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione** dell'attività lavorativa, introducendo un termine decadenziale.

In fase di prima applicazione della norma, questi termini sono differiti al **17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Il DL n. 52/20 dispone altresì che le domande relative ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, **entro il 15 luglio 2020.**

Con riferimento ai termini di presentazione delle domande, il messaggio Inps n. 2489/2020 precisa che i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o

omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette **entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore** da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Per quanto concerne la **cassa integrazione in deroga**, il messaggio Inps n. 2489/2020 chiarisce che, ricevuta l'autorizzazione per le precedenti 9 settimane e a prescindere da quanto effettivamente fruito, il datore di lavoro può richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. Queste ultime devono essere richieste direttamente all'INPS che provvede all'autorizzazione ed al pagamento dei relativi trattamenti.

L'applicativo per presentare le domande di cig in deroga è operativo dal 18 giugno 2020.

La domanda è disponibile nel portale INPS, nei Servizi OnLine.

I datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane devono rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

L'Inps, inoltre, nel messaggio citato, chiarisce che, tenendo conto delle disposizioni normative che prevedono la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro per l'autorizzazione delle prime 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le

domande di ammissione alla cassa integrazione in deroga rivolte direttamente all'Inps dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

Anche in caso integrazioni salariali in deroga, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato le 14 settimane di cig in deroga (9 + 5 autorizzate dall'Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Evidenziamo che per quel che concerne il **criterio di calcolo sul consumo** dei periodi di integrazione salariale in deroga, l'Inps aveva inizialmente dato indicazioni che si basavano sul calcolo dei giorni effettivamente fruiti e non sul periodo autorizzato.

A seguito di interventi regionali contrari all'adozione di questo criterio, l'Istituto procede al calcolo del consumo del periodo di integrazione salariale in deroga in base al criterio del periodo autorizzato.

Importanti novità sono state introdotte in materia di **pagamento diretto** delle integrazioni salariali con riferimento alla possibilità di anticipazione del pagamento medesimo da parte dell'Inps, per le **domande** di integrazione salariale (cigo Covid, assegno ordinario Covid e cig in deroga Covid) **presentate a decorre dal 18 giugno 2020**.

Con il messaggio n. 2489/2020, l'Inps chiarisce che in fase di

prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire **entro il 3 luglio 2020**.

L'art. **22 quater** del DL n. 18/2020 prevede che in caso di richiesta di pagamento diretto è possibile richiedere all'Inps l'anticipazione del pagamento medesimo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

Nel messaggio in commento l'Inps precisa che al momento della richiesta di pagamento diretto è possibile richiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che è automaticamente impostata sul "SI". Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

La selezione dell'opzione "SI" rende obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione o di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Dopo il completo inserimento di tutti dati, la richiesta d'anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda entro 15 giorni che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

L’Inps precisa nel messaggio che, in una prima fase transitoria, per garantire celerità nei pagamenti l’anticipo viene disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

Infine, segnaliamo l’art. 1, co. 3 del DL n. 52/2020 che ha previsto che il datore di lavoro **deve** inviare all’INPS il **modello “SR41”** con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale** o entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In fase di prima attuazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. **Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro**.

Allegato

Messaggio numero 2489 del 17-06-2020

DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UE (Marocco – Hot-rolled steel sheet – misure di salvaguardia definitive)

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 24, 2020

Si informa che le autorità marocchine hanno adottato misure di salvaguardia definitive sull'import di laminati piatti a caldo (Hot-rolled steel sheet) per una durata di 3 anni (rif. comunicazioni del 2/10/2019 e del 30/05/2019).

In allegato la documentazione di riferimento.

Maroc_Circulaire_6060_18062020

Morocco – Safeguard – Hot-rolled steel sheet – Imposition of Measures_INFO

IMPRESE ENERGIVORE – Sessione suppletiva iscrizione imprese ritardatarie anno competenza 2020. Apertura 1° luglio pv

scritto da Marcella Villano | Giugno 24, 2020

Informiamo che l'ARERA ha pubblicato la Delibera 217/2020 riguardante la "Sessione suppletiva per la presentazione della **dichiarazione annuale da parte delle imprese energivore** e modalità di **contribuzione** delle medesime imprese ai costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo delle agevolazioni. Integrazione della deliberazione dell'Autorità 921/2017/R/eel".

Il provvedimento contiene disposizioni riguardanti principalmente **l'istituzione di una "sessione suppletiva" per le imprese che non rispettano il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l'avvio del procedimento di aggiornamento dell'elenco per l'anno successivo,** nonché le **modalità di riscossione della contribuzione posta a carico delle imprese** per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo delle agevolazioni.

Tali disposizioni sono finalizzate ad integrare **l'attuale disciplina per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui alla deliberazione 921/2017/R/eel, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017.

L'ARERA ha stabilito anche che **la sessione suppletiva verrà prevista eccezionalmente anche per l'anno di competenza 2020, ha dato infatti** alla CSEA di riaprire i termini, con apposita

circolare, della sessione suppletiva per l'annualità 2020 **a partire dal 1° luglio** per la durata di 30 giorni.

Allegato

Delibera arera 217-2020 energivore

Digital Temporary Export Manager – D-TEM_ corso di specializzazione per professionisti/Confindustria Salerno, settembre-dicembre 2020

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 24, 2020

L'**ICE – Agenzia** per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ottica di **supportare le aziende nei processi di internazionalizzazione**, organizza dei **corsi per Digital Temporary Export Manager** (**D- TEM**),

figure professionali esperte nei processi di internazionalizzazione d'impresa, con particolari competenze in campo digitale. Obiettivo del corso di specializzazione è quello di fornire un aggiornamento delle competenze a **100 professionisti** (non occupati presso aziende), affinando specifiche conoscenze manageriali, con particolare riferimento alle tematiche del digital marketing e della digital strategy, strumenti di prioritaria rilevanza per la strutturazione di

processi innovativi di internazionalizzazione.

L’edizione destinata al Sud Italia si terrà in Confindustria Salerno, nel periodo settembre/dicembre 2020, con una articolazione d’aula (il venerdì) e on line (il sabato).

Tutti i requisiti di accesso e le modalità di candidatura – che va espressa **entro e non oltre il 16 luglio 2020** – sono dettagliati nel **Bando di partecipazione** disponibile nella pagina dedicata al progetto: http://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/377-d-tem-academy-per-professionisti.html

---

Patto per l’Export / Agenzia ICE: nuovo ciclo di webinar gratuiti “Made in Italy”

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 24, 2020

Patto per l’Export / Agenzia ICE: nuovo ciclo di webinar gratuiti “Made in Italy”

CLICCARE QUI IN CASO DI PROBLEMI DI VISUALIZZAZIONE

WEBINAR FORMATIVI A SOSTEGNO DEL MADE IN ITALY

Il Patto per l'Export è la strategia per il rilancio dell'export del "Made in Italy" dopo l'emergenza coronavirus, attraverso il rafforzamento degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione e un'azione promozionale di ampio respiro.

Nell'ambito di tale strategia, continua l'impegno da parte di **Agenzia ICE** e del **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** a sostegno del ***Made in Italy*** con un nuovo ciclo di *webinar formativi*. Tre nuovi appuntamenti, progettati e realizzati dall'**Ufficio Servizi Formativi,** con l'obiettivo di fornire alle **PMI italiane** i principali strumenti di conoscenza ed operativi per affrontare al meglio i mercati internazionali.

PROGRAMMA

• Barriere non tariffarie e ostacoli al commercio (Focus Paese: USA) – 25 giugno ore 15:00
Si analizzeranno gli effetti delle barriere non tariffarie sull'export del Made in Italy e si offrirà un aggiornamento su atti, provvedimenti o prassi che incidono sul libero accesso al mercato statunitense, in particolare sulle certificazioni e sui permessi di importazione.

• Gestione della proprietà intellettuale nei processi di internazionalizzazione (Focus Paese: Cina) – 6 luglio ore 10:00
Verranno forniti gli elementi utili per valutare le migliori strategie di tutela dei propri marchi e/o brevetti all'estero, in particolare in Cina e Sud Est Asia, per ottenere i migliori risultati di protezione e lotta alle imitazioni, in un quadro di efficienza dei risultati e ottimizzazione dei costi.

• Opportunità di finanziamenti internazionali – 16 luglio ore 16:00
Si affronteranno le tematiche legate alla partecipazione delle imprese italiane nei bandi di gari promossi da organismi internazionali, analizzando le difficoltà più diffuse incontrate e le strategie necessarie per affrontare le criticità e cogliere le opportunità di business.

Ogni appuntamento sarà trasmesso in modalità streaming e avrà una durata di circa **sessanta minuti.**

La partecipazione è gratuita e riservata alle aziende registrate nell'Area Riservata del Sito ICE.

Se hai già un account per accedere al sito ICE

ISCRIVITI AI WEBINAR

Se ancora non hai effettuato la registrazione o hai dimenticato le credenziali di accesso

REGISTRATI AL SITO o RECUPERA PASSWORD

Per visualizzare le registrazioni dei webinar già svolti, corredate da materiale informativo e di approfondimento, visita la pagina dedicata del sito dell'Agenzia ICE.

Per info e chiarimenti è possibile scrivere a: webinar.formazione@ice.it

Nel caso non volesse più ricevere comunicazioni inerenti ai servizi erogati dall'Agenzia ICE, clicchi qui.
Se desidera non essere più contattato dall' Agenzia ICE, clicchi qui.

DL n. 52/2020 e messaggio Inps n. 2489/2020 – prime indicazioni operative

scritto da Francesco Cotini | Giugno 24, 2020

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in materia di integrazioni salariali sono intervenuti il **DL n. 18/20**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 27/20**, il **DL n. 34/20**, il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso ed il **DL n. 52/20**, trasmesso alla Camera dei Deputati ed assegnato alla Commissione Lavoro.

In relazione alle disposizioni contenute nel DL n. 52/20, l'Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi con il **messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020**, in allegato, recante "Prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di cig in deroga, anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali".

L'Inps comunica che dal 18 giugno vengono rilasciate le funzionalità relative alla:

- nuova domanda Inps per richiedere la cig in deroga
- domanda di anticipazione da parte dell'Inps delle integrazioni salariali richieste con pagamento diretto
- nuova versione della procedura relativa all'istruttoria per domande CIGO.

Ricordiamo che il decreto-legge n. 34/2020 ha esteso per ulteriori 5 settimane il periodo di integrazione salariale

richiedibile dai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 52/2020, è possibile richiedere **ulteriori 4 settimane** di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 con riferimento ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 14 settimane (9+5) di integrazione salariale per Covid-19 (cigo, assegno ordinario e cig in deroga).

II messaggio Inps n. 2489/2020 segnala che per consentire la richiesta del periodo di 5 settimane di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario, per il periodo 23.2.2020 – 31.08.2020, è stato previsto un iter semplificato. Il datore di lavoro che non ha fruito completamente delle 9 settimane può chiedere di completare la fruizione delle settimane residue **con la stessa domanda** con la quale richiede la concessione delle ulteriori 5 settimane, fino ad un massimo di 14 complessive (9+5).

La richiesta di completamento della fruizione delle settimane di integrazione salariale deve essere accompagnata da un file excel redatto secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con il **messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020**.

Il messaggio inoltre evidenzia che con distinta e successiva domanda i datori di lavoro – che hanno interamente fruito di cigo Covid o assegno ordinario Covid per 14 settimane – possono richiedere le ulteriori 4 settimane previste

dall’articolo 1, co 1, del DL n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Inoltre, in caso di erogazione dell’assegno ordinario Covid19, ai lavoratori beneficiari è riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Per quanto riguarda i **termini di presentazione delle domande**, l’art. 1, co.2 del DL n. 52/20 prevede che le richieste vadano presentate entro **la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione** dell’attività lavorativa, introducendo un termine decadenziale.

In fase di prima applicazione della norma, questi termini sono differiti al **17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Il DL n. 52/20 dispone altresì che le domande relative ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, **entro il 15 luglio 2020.**

Con riferimento ai termini di presentazione delle domande, il messaggio Inps n. 2489/2020 precisa che i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi

da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette **entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore** da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Per quanto concerne la **cassa integrazione in deroga**, il messaggio Inps n. 2489/2020 chiarisce che, ricevuta l'autorizzazione per le precedenti 9 settimane e a prescindere da quanto effettivamente fruito, il datore di lavoro può richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. Queste ultime devono essere richieste direttamente all'INPS che provvede all'autorizzazione ed al pagamento dei relativi trattamenti.

L'applicativo per presentare le domande di cig in deroga è operativo dal 18 giugno 2020.

La domanda è disponibile nel portale INPS, nei Servizi OnLine.

I datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane devono rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

L'Inps, inoltre, nel messaggio citato, chiarisce che, tenendo conto delle disposizioni normative che prevedono la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro per l'autorizzazione

delle prime 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla cassa integrazione in deroga rivolte direttamente all'Inps dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

Anche in caso integrazioni salariali in deroga, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato le 14 settimane di cig in deroga (9 + 5 autorizzate dall'Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Evidenziamo che per quel che concerne il **criterio di calcolo sul consumo** dei periodi di integrazione salariale in deroga, l'Inps aveva inizialmente dato indicazioni che si basavano sul calcolo dei giorni effettivamente fruiti e non sul periodo autorizzato.

A seguito di interventi regionali contrari all'adozione di questo criterio, l'Istituto procede al calcolo del consumo del periodo di integrazione salariale in deroga in base al criterio del periodo autorizzato.

Importanti novità sono state introdotte in materia di **pagamento diretto** delle integrazioni salariali con riferimento alla possibilità di anticipazione del pagamento medesimo da parte dell'Inps, per le **domande** di integrazione salariale (cigo Covid, assegno ordinario Covid e cig in deroga Covid) **presentate a decorre dal 18 giugno 2020**.

Con il messaggio n. 2489/2020, l'Inps chiarisce che in fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire **entro il 3 luglio 2020**.

L'art. **22 quater** del DL n. 18/2020 prevede che in caso di richiesta di pagamento diretto è possibile richiedere all'Inps l'anticipazione del pagamento medesimo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

Nel messaggio in commento l'Inps precisa che al momento della richiesta di pagamento diretto è possibile richiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che è automaticamente impostata sul "SI". Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

La selezione dell'opzione "SI" rende obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione o di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Dopo il completo inserimento di tutti dati, la richiesta d'anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda entro 15 giorni che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

L’Inps precisa nel messaggio che, in una prima fase transitoria, per garantire celerità nei pagamenti l’anticipo viene disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

Infine, segnaliamo l’art. 1, co. 3 del DL n. 52/2020 che ha previsto che il datore di lavoro **deve** inviare all’INPS il **modello “SR41”** con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale** o entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In fase di prima attuazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. **Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro**.

All.to

Messaggio numero 2489 del 17-06-2020

Patto per l’Export / Agenzia ICE: nuovo ciclo di webinar gratuiti “Made in Italy”

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 24, 2020

cliccare qui in caso di problemi di visualizzazione

WEBINAR FORMATIVI A SOSTEGNO DEL MADE IN ITALY

Il Patto per l'Export è la strategia per il rilancio dell'export del "Made in Italy" dopo l'emergenza coronavirus, attraverso il rafforzamento degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione e un'azione promozionale di ampio respiro.

Nell'ambito di tale strategia, continua l'impegno da parte di **Agenzia ICE** e del **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** a sostegno del ***Made in Italy*** con un nuovo ciclo di *webinar formativi*. Tre nuovi appuntamenti, progettati e realizzati dall'**Ufficio Servizi Formativi,** con l'obiettivo di fornire alle **PMI italiane** i principali strumenti di conoscenza ed operativi per affrontare al meglio i mercati internazionali.

PROGRAMMA

• Barriere non tariffarie e ostacoli al commercio (Focus Paese: USA) – 25 giugno ore 15:00
Si analizzeranno gli effetti delle barriere non tariffarie sull'export del Made in Italy e si offrirà un aggiornamento su atti, provvedimenti o prassi che incidono sul libero accesso al mercato statunitense, in particolare sulle certificazioni e sui permessi di importazione.

• Gestione della proprietà intellettuale nei processi di internazionalizzazione (Focus Paese: Cina) – 6 luglio ore 10:00
Verranno forniti gli elementi utili per valutare le migliori strategie di tutela dei propri marchi e/o brevetti all'estero, in particolare in Cina e Sud Est Asia, per ottenere i migliori risultati di protezione e lotta alle imitazioni, in un quadro di efficienza dei risultati e ottimizzazione dei costi.

• Opportunità di finanziamenti internazionali – 16 luglio ore 16:00
Si affronteranno le tematiche legate alla partecipazione delle imprese italiane nei bandi di gari promossi da organismi internazionali, analizzando le difficoltà più diffuse incontrate e le strategie necessarie per affrontare le criticità e cogliere le opportunità di business.

Ogni appuntamento sarà trasmesso in modalità streaming e avrà una durata di circa **sessanta minuti.**

La partecipazione è gratuita e riservata alle aziende registrate nell'Area Riservata del Sito ICE.

Se hai già un account per accedere al sito ICE

ISCRIVITI AI WEBINAR

Se ancora non hai effettuato la registrazione o hai dimenticato le credenziali di accesso

REGISTRATI AL SITO o RECUPERA PASSWORD

Per visualizzare le registrazioni dei webinar già svolti, corredate da materiale informativo e di approfondimento, visita la pagina dedicata del sito dell'Agenzia ICE.

Per info e chiarimenti è possibile scrivere a: webinar.formazione@ice.it

Nel caso non volesse più ricevere comunicazioni inerenti ai servizi erogati dall'Agenzia ICE, clicchi qui.
Se desidera non essere più contattato dall' Agenzia ICE, clicchi qui.